

Prot. n. 36000-7.2.2019-0000117

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI VISITE E CONSULENZE
ODONTOIATRICHE AGLI ASSISTITI INAIL**

La Direzione regionale INAIL per la Calabria, di seguito INAIL, rappresentata dal Direttore regionale, pro tempore, Dr.ssa Caterina Crupi

e

la Dr.ssa Elsa Fico – di seguito Consulente – nata a Petilia Policastro (Crotone) CF : xxxxxxxxxxxxxxxx, con studio in Via xxxxxxxxxxx, Crotone, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Crotone dal 01.01.1994 - Albo dei Medici Chirurghi n. 0000000150, abilitata all'esercizio della professione odontoiatrica dall'11.03.1996 - e dal 19.04.2005 all'Albo degli Odontoiatri di Crotone al n. 0000000191

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Consulente, selezionato per la Provincia di Crotone all'esito della procedura per il conferimento dell'incarico di consulenza a professionisti odontoiatri indetta con Avviso pubblico del 09/07/2018 n. 007731, si impegna a fornire esclusivamente attività di consulenza specialistica odontoiatrica di natura medico-legale e non curativa, per gli assistiti INAIL muniti di apposita lettera impegnativa: l'attività di consulenza sarà erogata presso lo studio indicato in epigrafe, tutti i giorni dal lunedì al venerdì previo appuntamento con l'assicurato.

L'esecuzione dell'incarico e l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione non comportano instaurazione di rapporto di lavoro con l'Istituto.

Art. 2

L'oggetto dell'incarico deve ritenersi di norma relativo alle prestazioni di seguito elencate:

Accertamenti in fase iniziale

- Visita medica specialistica odontoiatrica ("Prima visita") nell'ambulatorio medico del professionista, comprensiva di visione della documentazione sanitaria ordinaria.
- Relazione medica relativa alla visita, con redazione del piano cure di competenza INAIL e relativo preventivo odontoiatrico.
- Consulto documentale degli atti, in casi di particolare complessità.
- Eventuali accertamenti RX, previo consenso dell'assicurato.

Accertamenti successivi

Quando l'infortunato avrà effettuato le cure odontoiatriche, presso altro professionista liberamente scelto dallo stesso, si dovrà procedere alla verifica della rispondenza dei lavori eseguiti con quelli preventivati, e il Consulente potrà a tal fine erogare le seguenti prestazioni.

- Visita, consulto per collaudo dei lavori e relazione a lavoro ultimato.
- Consulto vari.
- Eventuali accertamenti RX, previo consenso dell'assicurato.

Il Consulente, prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta (visita, redazione della relazione e del piano di cure di competenza INAIL), si impegna ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame e della visita medica effettuati.

Art. 3

Il Consulente si impegna a visitare il paziente, a redigere una relazione medica con l'indicazione dell'obiettività odontostomatologica completa, del piano di cure che l'assistito deve seguire e il relativo preventivo di spesa, da sottoporre ai Dirigenti Medici della Sede INAIL di Crotone. Il giudizio e la prestazione erogata dovranno riferirsi esclusivamente alle lesioni e/o menomazioni di competenza INAIL che il Consulente avrà cura di dettagliare e valorizzare secondo quanto previsto dal tariffario di cui al DPR 17/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1992 n. 128 S.O.

Art. 4

Dopo che l'assicurato avrà effettuato gli interventi specialistici curativi, necessariamente eseguiti presso altro professionista odontoiatra dallo stesso liberamente scelto e al quale sarà stato sottoposto il piano di cure approvato dall'INAIL, verrà nuovamente avviato dall'INAIL presso lo studio del Consulente che redigerà, previa nuova visita e collaudo, una relazione di qualità e quantità sulla prestazione effettuata dall'odontoiatra che ha erogato le cure specialistiche all'infortunato.

In particolare, il Consulente valuterà la corrispondenza e adeguatezza delle cure e terapie somministrate alla relazione ed al piano di cure redatto in occasione della prima visita ed approvato dai Dirigenti Medici della Sede di Crotone, precisando in merito all'eventuale esecuzione di prestazioni odontoiatriche aggiuntive non di competenza INAIL; inoltre, il Consulente dovrà acquisire la dichiarazione di gradimento da parte dell'interessato, attestando che l'intervento terapeutico è stato eseguito secondo le regole d'arte e in aderenza a quanto indicato nel piano di cure INAIL.

Anche la seconda relazione dovrà essere inviata ai Dirigenti Medici della Sede INAIL per essere utilizzata ai fini del collaudo dell'intervento, cura o terapia eseguiti.

Art. 5

Il Consulente eseguirà la visita odontoiatrica entro il termine massimo di 5 giorni naturali e continui, a decorrere dalla data di prenotazione; la relazione, comprensiva del preventivo di spesa e dei relativi referti, anche radiologici ove occorrono, sarà consegnata alla Sede INAIL di Crotone entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall'effettuazione della visita.

L'inosservanza dei termini sopra indicati comporta l'immediata risoluzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione.

Art. 6

Per i compensi relativi alle prestazioni fornite per visite, preventivo di spesa e relazione medico-legale si fa riferimento al tariffario di cui al DPR 17/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1992 n. 128 S.O., aggiornato da fonte ISTAT al 30/06/2018 – di seguito Tariffario – che è allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

Qualora dovessero intervenire nel tempo variazioni al Tariffario, le stesse saranno concordemente applicate.

Qualora nella relazione e nel piano di cure dovessero ricorrere voci di costo nuove rispetto a quelle previste in Tariffario, il Consulente comunicherà le motivazioni di tali scelte terapeutiche in maniera esaustiva e secondo criteri medico/scientifici: tali voci saranno valutate dai Dirigenti Medici INAIL ed eventualmente accettate e sottoscritte dalle parti a norma del successivo art. 16.

Art. 7

Le visite e gli accertamenti strumentali finalizzati all'accertamento della ridotta capacità lavorativa degli assicurati INAIL dovranno essere eseguiti conformemente alle linee guida diagnostico strumentali dettate in materia dalla comunità scientifica internazionale, al fine di assicurare una corretta valutazione medico legale.

Art. 8

Gli accertamenti radiologici che il Consulente riterrà necessario eseguire nei confronti dell'assistito INAIL (previa acquisizione di consenso informato debitamente controfirmato dall'assicurato) dovranno riportare, con metodo che le renda inalterabili, le generalità complete della persona esaminata e la data di esecuzione dell'esame. I relativi costi saranno quelli riportati in Tariffario, fatta salva l'applicazione di quanto espresso negli artt. 6 e 16 della presente Convenzione.

Art. 9

Il Consulente è consapevole che i dati che tratterà nell'attuazione della presente Convenzione sono dati personali sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni in convenzione può avere a oggetto dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del citato Codice. Il Consulente si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell'INAIL, il Consulente si impegna durante l'esecuzione della presente Convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dagli artt. 31 e

seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008, come modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate dal Garante.

Art. 10

Il Consulente si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

Il Consulente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori del medesimo e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni in convenzione anche se eseguite da terzi.

Il Consulente si obbliga altresì a mantenere attiva e valida, per l'intera durata della presente Convenzione, la polizza assicurativa – prevista dall'Avviso pubblico richiamato nell'art. 1 – a copertura del rischio responsabilità civile professionale verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00).

Art. 12

Il Consulente avrà cura di trasmettere tempestivamente ogni documento di interesse della presente Convenzione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede INAIL di Crotona, con espressa evidenza – nel messaggio di posta – della presenza di dati sensibili.

La corrispondenza che la Sede INAIL dovrà trasmettere al Consulente per l'attività svolta in convenzione sarà inviata all'indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx.

Art. 13

Il Consulente dichiara che, alla data odierna e per quanto a sua conoscenza, non esistono motivi di incompatibilità ostativi alla stipula della presente Convenzione, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente alla Direzione regionale INAIL per la Calabria ogni eventuale variazione in merito.

Art. 14

La presente Convenzione ha durata di due (2) anni a partire dalla data odierna di stipula e non sarà rinnovabile tacitamente. L'INAIL avrà insindacabile facoltà di recedere dalla presente Convenzione anche prima della sua naturale scadenza, con preavviso da

comunicarsi – mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero messaggio di posta elettronica certificata – almeno 30 giorni prima della data di recesso. La presente Convenzione sarà pubblicata, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, sul sito istituzionale INAIL www.inail.it.

Art. 15

Il Consulente incaricato, titolare della P.I. 00325860799, avrà cura di emettere regolari fatture in formato elettronico, secondo le modalità previste dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017. I codici da utilizzare per la compilazione e la trasmissione della fattura sono i seguenti: Codice Univoco Ufficio DME7T7, da inserire nel campo "1.1.4 codice destinatario"; Codice Sede 36400, da inserire nel campo "1.2.6 Riferimento amministrazione". La fattura per le prestazioni rese, trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, dovrà analiticamente indicare i compensi previsti dal nomenclatore tariffario allegato n. 1 e dovrà essere corredata della copia del Mod. 127 I, regolarmente sottoscritto dall'infortunato. L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dal Consulente entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente acceso presso BPER di Crotone, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come comunicato dal Consulente.

Il Consulente si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Direzione regionale INAIL per la Calabria di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente Convenzione.

Art. 16

La presente Convenzione è suscettibile di modifiche e integrazioni in funzione delle norme di legge, dell'evoluzione tecnologica e delle specialità mediche disponibili. Le eventuali modifiche e le integrazioni, valutate e ritenute necessarie dalla Direzione regionale INAIL per la Calabria, dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti e fare riferimento al presente articolo.

Art. 17

Qualsiasi controversia eventualmente derivante dall'interpretazione e dall'attuazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Catanzaro.

Catanzaro, 07.02.2019

Il Consulente
f.to Dr.ssa Elsa Fico

Il Direttore regionale
f.to Dott.ssa Caterina Crupi